


Prendinota

Anno XVI, n° 42 - Ravenna 2 novembre 1999

SPECIALE F.A.I.B.

Una nota del Segretario Nazionale della F.A.I.B.

- 1999: Risultati, novità e nuovi scenari
- Gasolio: fatturazione a richiesta



1999: Risultati, novità e nuovi scenari

“Alcune novità positive hanno interessato negli ultimi mesi il settore della distribuzione carburanti, sia nei rapporti con le aziende petrolifere, sia per provvedimenti assunti dal Ministero dell’Industria.

I Fatti: i risultati economici e normativi con le aziende

Nel luglio scorso si sono chiuse le intese con le aziende petrolifere, per l’incremento dei margini per i gestori della rete ordinaria ed autostradale, sia a negoziazione articolata, che a negoziazione diretta.

L’incremento ottenuto in un anno, dal 1 luglio 1998 al 1 luglio 1999, è di sette lire medie; si tratta di un aumento medio del 9% circa.

Se si considera poi che con l’accordo del 23 luglio 1998 è previsto il superamento del costo delle campagne promozionali, non ancora del tutto applicato purtroppo e la separazione del conto oil da quello non oil, nella negoziazione diretta, il risultato economico è più che apprezzabile.

Si considerino ancora gli accordi con le aziende per il superamento, dal 1999, dell’obbligo del pagamento del canone sui self service pre pay ed il ristorno medio di una lira litro al gestore, per l’applicazione del differenziale di prezzo, per questa tipologia di vendita.

Sul piano economico e normativo il bilancio di quest’ultimo anno è indubbiamente positivo ed occorre esserne pienamente consapevoli e valutare tali risultati anche alla luce della situazione economica generale e dello stato delle altre categorie del lavoro autonomo.

I provvedimenti del governo

Anche sul versante governativo registriamo delle novità complessivamente positive. Sono state apportate le modifiche, anche se solo parziali, al Decreto Legislativo 32/98, per la razionalizzazione della rete, con la emanazione del decreto Legislativa 346/1999.

Con questo decreto si prorogano i termini della liberalizzazione del settore al 1 luglio 2001 e si stabiliscono norme perentorie per attivare le competenze dei comuni e delle regioni in materia di ristrutturazione della rete.

Il Ministro dell’Industria ha emanato poi un Decreto, il 30 settembre scorso, con il quale si abroga la doppia cartellonistica dei prezzi dei carburanti.

Quest’ultimo provvedimento, auspicato da qualche tempo dalla nostra categoria, risolve i problemi della gestione della cartellonistica della pubblicità dei pezzi, sui punti vendita, oggetto di diverse lagnanze da parte dei gestori.

Da segnalare, inoltre, l’emanazione, da parte del Governo, di un importante disegno di legge sulle promozioni delle aziende, sostenuto anche dalle associazioni di categoria.

Problematiche e nuovi scenari

Con le aziende rimangono comunque aperti una serie di nodi che debbono essere affrontati, anche per stabilire una qualità più alta ed affidabile delle relazioni industriali.

Ci si riferisce ai vari balzelli, che a diverso titolo, gravano sul margine di gestione: il mancato rispetto degli accordi sui cali carburanti; la stipulazione di negoziazioni dirette fatte in modo

unilaterale.

Ancora: l'ingresso diretto delle aziende alla vendita al dettaglio con le gestioni dirette, i contratti di commissione e le associazioni in partecipazione; i comportamenti scorretti che frequentemente si registrano nel territorio da parte degli assistenti delle aziende; le difficoltà che si incontrano per la risoluzione delle "sofferenze" di gestione, i molti contenziosi per i quali gli operatori si rivolgono alla Camera delle Professioni; i contenziosi per le proposte di contratti di affitto fatti in spregio di ogni buon senso economico e commerciale.

Il rapporto con le Aziende e l'Unione Petrolifera è pertanto contrassegnato da luci ed ombre e con loro è ora aperto l'importante tavolo di confronto sulla nuova metodologia dei margini e con Agip/Ip sulla nuova contrattualistica.

Mentre sulla nuova contrattualistica, ed in particolare sui contratti di commissione, si nutrono serie riserve, sulla nuova metodologia dei margini altro non si fa che riprendere un confronto aperto oramai da molti anni.

Si ricorda che già nell'accordo interprofessionale del 29 aprile 1994 si sosteneva l'esigenza di: "...pervenire ad un approccio metodologico per la rete ordinaria che rifugge la logica di un margine uguale per tutti, per imboccare la strada di una concreta differenziazione degli sconti, in funzione delle capacità del sistema di conseguire economie ed ottimizzare, contemporaneamente, i processi della distribuzione".

Anche nell'accordo del 23 luglio 1998 tale indirizzo era confermato e si stabiliva che: "...entro il 30/06/1999 si individuerà la metodologia di regolazione dei rapporti economici dei punti vendita...".

Si tratta, evidentemente di un tema di assoluto rilievo che è affrontato con il più ampio coinvolgimento dei dirigenti e delle strutture territoriali della Faib e della Confesercenti e con uno spirito molto unitario nel rapporto con la Figisc-Anisa e la Fegica.

Sono temi rilevanti, destinati ad influenzare il futuro della categoria e la Faib è al tavolo del confronto con un approccio ed un impegno assolutamente privo di pregiudiziali, ma anche consapevole del ruolo che svolge a tutela della categoria dei gestori italiani e del ruolo che gli stessi gestori dovranno avere in Italia nel settore della distribuzione carburanti, durante e dopo la ristrutturazione della rete."

Gasolio: fatturazione a richiesta

Modalità e termini per la fatturazione da parte degli impianti di distribuzione di carburanti ed iniziativa sindacale verso il Ministero delle Finanze

La Faib Confesercenti, unitamente all'Ufficio tributario della Confesercenti nazionale, ha nuovamente sollecitato il Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, affinché intervenga urgentemente per rimediare all'obbligo di fatturazione, se richiesta, dovuta agli autotrasportatori per i rifornimenti di gasolio.

Si tratta di un adempimento che crea notevoli problemi, in particolare ai gestori di impianti di distribuzione carburanti, che operano con molti autotrasportatori.

La richiesta della Faib è di ripristinare il vecchio sistema della carta carburanti o di individuare delle forme che snelliscano gli adempimenti.

Si ricorda che su questo argomento la Faib e la Confesercenti, anche insieme alle altre associazioni di categoria già dal 1998, hanno ripetutamente sollecitato il Dipartimento delle Entrate ad intervenire.

Di seguito si pubblica una nota del responsabile dell'Ufficio Tributario della Confesercenti Nazionale, Valerio Serafinelli .

La fatturazione dei carburanti per gli autotrasportatori

La fatturazione

Nella "Gazzetta Ufficiale" del 12-7-1999, è pubblicato il decreto 24 giugno 1999, contenente le modalità ed i termini per l'emissione della fattura da parte degli impianti di distribuzione di

carburanti agli autotrasportatori di cose per conto terzi sia italiani che residenti negli Stati della Comunità europea che acquistano gasolio.

Il decreto dispone che gli esercenti impianti stradali di distribuzione hanno l'obbligo di emettere fattura se viene loro richiesta dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea che si riforniscono di Gasolio.

La richiesta del rilascio della fattura deve essere contestuale all'effettuazione dell'operazione di rifornimento, pena la decadenza del relativo diritto da parte dell'autotrasportatore.

E' ammessa la fatturazione differita, sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi, emessi dal gestore dell'impianto, anche con sistemi automatizzati, purché contenenti la data, il numero progressivo, i dati identificativi del gestore, dell'impianto di distribuzione e dell'acquirente, la qualità e la quantità del prodotto erogato ed il corrispettivo pagato.

In caso di inesattezza della fatturazione o della registrazione ed allorquando l'ammontare imponibile di una operazione e della relativa imposta varia per i motivi previsti dall'art. 26 del decreto IVA n. 633/72, a mente dello stesso articolo è possibile correggerle.

Gli obblighi contabili

Le fatture emesse vanno annotate nel registro dei corrispettivi, o, se istituito, nel registro delle fatture emesse, con l'osservanza dei termini e delle modalità stabilite dai medesimi articoli, cioè, se si adotta il registro dei corrispettivi, entro il giorno successivo non festivo all'effettuazione dell'operazione (incasso) oppure, se si adotta quello delle fatture emesse, entro 15 giorni dalla data della loro emissione, mentre per quelle differite la registrazione va eseguita entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione del bene.

Le annotazioni di liquidazione periodica ed i versamenti dell'imposta dovuta devono essere effettuati trimestralmente anziché mensilmente, senza applicazione degli interessi dell'1,50 per cento.

Decorrenza

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a decorrere dal 13 luglio 1999, fermo restando che dal 1° gennaio 1999 fino al 13 luglio 1999 la carta carburanti, tiene luogo della fattura, cioè del credito di imposta a favore dei trasportatori, sebbene attualmente non più vigente.

Il testo integrale del decreto è disponibile presso le sedi dell'Associazione.

SOMMARIO